



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

REGOLAMENTO

**PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E DELLE
SANZIONI ED OBLAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 65/2014**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 27/02/2019

Entrato in vigore in data 13/04/2019



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

INDICE

- TITOLO I SANZIONE PAESAGGISTICA (art. 167 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.)
- TITOLO II OBLAZIONE/SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA L.R. 65/2014 e s.m.i.
- TITOLO III MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE
DELL'IMMOBILE



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

TITOLO I

SANZIONE PAESAGGISTICA (art.167 del D.Lgs. 42/2004)

ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Fermi restando:

- gli interventi esclusi dalla procedura autorizzatoria ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e dell'allegato A del D.P.R. 31 del 13/02/2017;
 - l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004;
- chiunque, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici di cui alla parte III del medesimo decreto, può presentare domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi stessi.

SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 D.LGS. 42/2004

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area classificati beni paesaggistici di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004, può presentare apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo (Comune) ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi abusivamente eseguiti sui beni medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, nei seguenti casi (ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 167):

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati¹;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Per la quantificazione della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, l'ufficio si atterrà ai criteri di seguito esposti:

1) Opere non valutabili in termini di superficie o di volume

Opere non valutabili in termini di superficie o di volume e non assimilabili a quelle della tabella d) del Titolo III del presente regolamento, quali diversa ubicazione planimetrica dell'immobile nell'ambito del lotto di pertinenza nei casi previsti dalla normativa vigente, di strutture di qualsiasi tipo regolarmente autorizzate purché rientranti tra le opere di cui alla Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009, demolizioni in genere, piscine a servizio di edifici esistenti, recinzioni di ogni genere, gazebo, tettoie a sbalzo sorrette da strutture puntiformi, scavi, installazione pannelli solari o fotovoltaici, ecc. oltre a opere qualificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sanzione equitativa pari a € 1.033,00.

2) Opere esterne di particolare rilievo

Opere esterne di particolare rilevanza, non valutabili in termini di superficie o di volume, quali impianti tecnologici, impianti sportivi, campi da tennis, campi di golf, sostanziali sistemazioni esterne in genere compresa la realizzazione di strade anche a servizio della conduzione dei fondi, data la loro particolarità e rilevanza ambientale.

Il valore relativo al profitto conseguito è pari al 30% del costo delle opere eseguite (tale costo deriverà da una perizia asseverata afferente il costo medesimo, redatta da tecnico abilitato, detto importo, non potrà comunque essere inferiore ad € 1.033,00).

3) Opere non rientranti nei punti 1) e 2)

Sanzione pecuniaria = IV x Te x Zu

Dove:

- **IV** = Incremento del valore dell'immobile determinato secondo le modalità indicate al **TITOLO III, tabella a)**
- **Te** = coefficiente indicato al **TITOLO III - tabella b)**
- **Zu** = coefficiente indicato al **TITOLO III - tabella c)**

NORME DI APPLICAZIONE GENERALI DEL TITOLO I:

1. Per tutti i casi la sanzione minima dovuta non può essere inferiore a € 1033,00;
2. Gli interventi comportanti incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di ml. 3,00 per l'edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenze rurali e di ml. 7,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere. Nel caso di sopraelevazioni dovute all'inserimento del cordolo di rigiro l'intervento è considerato di manutenzione straordinaria qualora l'entità del rialzamento della linea di gronda sia uguale od inferiore a m. 0,30;
3. Nel caso di interventi parziali (ossia quelli che interessano una superficie inferiore al 50% di quella complessiva dell'unità immobiliare o del fabbricato), eseguiti solo al grezzo o non ultimati funzionalmente, riguardanti opere di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, l'importo della sanzione sarà ridotto alla metà;
4. Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nei punti precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi;

¹ Vedi Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

5. Viene ammessa, su istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione in sei rate semestrali di cui la prima da versare entro la data di rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. A garanzia degli importi rateizzati, dovrà essere prodotta fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo rateizzato escutibile a prima richiesta;
6. Nel caso di interventi che non hanno dato luogo ad ampliamento planivolumetrico dell'immobile (ad esempio nel caso di variazione planimetrica dell'immobile nell'ambito del lotto di pertinenza con mantenimento della superficie e della volumetria assentita), le superfici convenzionale attuale e precedente all'intervento dell'immobile si equivarranno;
7. Per opere realizzate da oltre 10 anni a partire dalla data di accertamento dell'abuso, ovvero antecedentemente al 01.10.1983, e' previsto un ulteriore abbattimento del 30% della sanzione calcolata secondo i parametri precedentemente indicati. L'abbattimento di cui al presente punto andrà a cumularsi con l'eventuale ulteriore abbattimento di cui al punto 3. Anche in questo caso l'importo minimo da versare non può essere inferiore a €. 1.033,00;
8. Nel caso di opere abusive che abbiano comportato ampliamenti di superficie e di volume ed opere di ristrutturazione edilizia, l'importo della sanzione dovuta sarà dato dalla sommatoria dell'importo delle sanzioni calcolate con riferimento alla singola tipologia di abuso;
9. Il calcolo dell'entità della sanzione con i criteri di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la perizia di stima di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
10. Per le opere eseguite antecedentemente alla data di apposizione del vincolo non è dovuta la sanzione di cui al presente Titolo;
11. Il presente regolamento si considera automaticamente aggiornato alle eventuali modifiche sopravvenute alle normative richiamate nello stesso.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

TITOLO II

OBLAZIONE/SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA L.R. 65/2014 e s.m.i.

1. SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 199 COMMA 2 L.R. 65/2014 e s.m.i.

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali

Qualora, sulla base di preventivo e motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale. La sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00.

2. SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 206 COMMA 2 L.R. 65/2014 e s.m.i.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio dalla parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere valutato dall'ufficio tecnico comunale, e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00.

In applicazione del comma 3 del citato articolo 206 le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.

L'IMPORTO DELLE SANZIONI PREVISTE AI SUCCITATI PUNTI 1 E 2 SARÀ DETERMINATO CON LA SEGUENTE FORMULA:

$$\text{Sanzione} = IV \times Te \times 2$$

Dove:

- **IV** = Incremento del valore dell'immobile determinato secondo le modalità indicate al **TITOLO III, tabella a)**
- **Te** = coefficiente indicato al **TITOLO III - tabella b)**

3. SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 200 COMMA 1 L.R. 65/2014 e s.m.i.

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa

L'esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000,00 qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi:

- a) gli interventi ed opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), g), h) ed i);**
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.**

L'esecuzione degli interventi di cui sopra (fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo²) comporta la seguente sanzione:

SANZIONE = Importo computo metrico asseverato delle opere³ x 2 x 0.06 (percentuale media applicata per il conteggio del costo di costruzione) (Importo minimo € 1.000,00)

4. OBLAZIONE/SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 209 commi 5 e 6 DELLA L.R. 65/2014

5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme .

² In caso di SCIA presentata in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, prima delle contestazioni di cui all'art. 193, commi 3 e 4, la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento.

³ Le opere da quantificare nel computo metrico dovranno essere limitate a quelle realizzate in difformità dallo stato legittimato.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.

ATTO AMMINISTRATIVO	OBLAZIONE/SANZIONE	IMPORTO
Permesso di costruire in sanatoria (per interventi soggetti al pagamento dei contributi di cui al capo I della L.R. 65/2014)	OBLAZIONE	Coincidente con i contributi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) importo minimo € 1.000,00
Permesso di costruire in sanatoria (per gli interventi non soggetti al pagamento del contributo di cui al capo I per quanto disposto dall'art. 188 della L.R. 65/2014)	OBLAZIONE	Coincidente con gli oneri concessori determinati con le stesse modalità previste per gli interventi onerosi importo minimo € 1.000,00
Attestazione di conformità in sanatoria	SANZIONE AMMINISTRATIVA	Importo computo metrico estimativo asseverato delle opere oggetto di sanatoria ⁴ x 2 x 0,06 (percentuale media applicata per il conteggio del costo di costruzione) importo minimo € 1.000,00

NORME DI APPLICAZIONE GENERALI DEL TITOLO II:

1. Gli interventi comportanti incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di ml. 3,00 per l'edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenze rurali e di ml. 7,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere. Nel caso di sopraelevazioni dovute all'inserimento del cordolo di rigiro l'intervento è considerato di manutenzione straordinaria qualora l'entità del rialzamento della linea di gronda sia uguale od inferiore a m. 0,30;
2. Nel caso di interventi che non hanno dato luogo ad ampliamento planivolumetrico dell'immobile (ad esempio nel caso di variazione planimetrica dell'immobile nell'ambito del lotto di pertinenza con mantenimento della superficie e della volumetria assentita), le superfici convenzionali attuali e precedenti all'intervento dell'immobile si equivarranno;
3. Nel caso di interventi parziali (ossia quelli che interessano una superficie inferiore al 50% di quella complessiva dell'unità immobiliare o del fabbricato), eseguiti solo al grezzo o non ultimati funzionalmente, riguardanti opere di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, l'importo della sanzione sarà ridotto alla metà, fermo restando i minimi previsti dalla normativa vigente;
4. Per opere realizzate da oltre 10 anni a partire dalla data di accertamento dell'abuso, ovvero antecedentemente al 01.10.1983, e' previsto un ulteriore abbattimento del 30% della sanzione calcolata secondo i parametri precedentemente indicati. L'abbattimento di cui al presente punto andrà a cumularsi con l'eventuale ulteriore abbattimento di cui al punto 3. Anche in questo caso l'importo minimo da versare non può essere inferiore a € 1.000,00 o altri minimi previsti dalla normativa vigente;
5. Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi;
6. Nel caso di opere abusive che abbiano comportato ampliamenti di superficie e di volume ed opere di ristrutturazione edilizia, l'importo della sanzione dovuta sarà dato dalla sommatoria dell'importo delle sanzioni calcolate con riferimento alla singola tipologia di abuso;
7. Viene ammessa, su istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento dell'oblazione e della sanzione in sei rate semestrali di cui la prima da versare entro la data di rilascio del Permesso di Costruire a Sanatoria o dell'Attestazione di Conformità in Sanatoria. A garanzia degli importi rateizzati, dovrà essere prodotta fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo rateizzato escutibile a prima richiesta;
8. Il presente regolamento si considera automaticamente aggiornato alle eventuali modifiche sopravvenute alle normative richiamate nello stesso.

⁴ Vedi nota 3.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

TITOLO III

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE

La determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile (IV) conseguente alla realizzazione delle opere abusive in tutti i casi previsti dal presente regolamento, sarà determinato con la seguente formula:

$$IV = (VVA - VVP) \times 0,45$$

Dove:

IV = Incremento del valore dell'immobile = l'Incremento del valore dell'immobile (IV) è pari alla differenza fra il Valore Venale Attuale dell'immobile (VVA) e il Valore Venale Precedente all'intervento dell'immobile (VVP) determinati come di seguito indicato;

VVA = Valore Venale Attuale dell'immobile = Il Valore Venale Attuale è pari al prodotto fra il Valore di Mercato minimo espresso in €/mq (Fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale così come risulta a seguito dell'intervento.

VVP = Valore Venale Precedente all'intervento dell'immobile = Il Valore Venale Precedente è pari al prodotto fra il Valore di Mercato Minimo espresso in €/mq (Fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale prima dell'intervento e deve essere rettificato in base ai coefficienti di cui alla **tabella b**).

0,45 = abbattimento del 55% previsto per costo di costruzione dell'immobile.

- Parametri utilizzati per determinare il valore venale dell'immobile -

- **Valore di mercato OMI** (Osservatorio del Mercato Immobiliare) **minimo**, individuato in base all'ubicazione (comune di appartenenza, microzona, fascia/zona) tipo e destinazione dell'immobile rilevabili dalla consultazione del sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>, nella sezione dedicata all'osservatorio del mercato immobiliare, tenendo presente che:

- dovrà essere fatto riferimento alle quotazioni della fascia/zona riferite alla frazione di appartenenza anagrafica dell'immobile.
- per gli immobili a destinazione residenziale dovrà essere in ogni caso utilizzata la quotazione OMI minima stabilita per la categoria "abitazioni civili";
- dovrà essere assunto come Valore di Mercato Minimo espresso in €/mq (Fonte O.M.I.) quello più recente pubblicato sul sito.

- Superficie Convenzionale (SC):

Per le destinazioni residenziali è pari alla superficie effettivamente calpestabile dell'unità immobiliare misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e scale o, in caso di interventi parziali, alla porzione di immobile direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, rettificata sulla base dei seguenti parametri:

Destinazione residenziale	Coef.
Vani utili	1,00
Autorimesse singole, volumi tecnici cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	0,60
Autorimesse condominiali	0,30
Logge, balconi, verande	0,30

Nel caso di destinazioni non residenziali la superficie convenzionale equivale alla superficie utile dell'unità immobiliare, determinata come indicato per le destinazioni residenziali e rettificata sulla base dei seguenti parametri:

Destinazione non residenziale	Coef.
Vani utili	1,00
Autorimesse, volumi tecnici cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, magazzini, lastrici solari ed altri locali a stretto servizio dell'attività	0,60

- **Coefficiente di rettifica del valore precedente (CR)**, rilevabile dalla sottostante **tabella d**), è il coefficiente da applicare al Valore di Mercato Minimo OMI e decresce in rapporto alla rilevanza delle opere sanzionate, in modo tale da determinare un incremento di valore dell'immobile, sulla base del quale sarà calcolato l'importo della sanzione (**S**), tanto più alto quanto maggiore sarà la rilevanza dell'abuso commesso.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Via Pietro Leopoldo 10-24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

tabella a) IV = DETERMINAZIONE INCREMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE (IV)

DATI IMMOBILE :				
Frazione.....via.....n.c.....				
SezioneFoglio mappa.....Mappale/i.....sub.....				
Fascia/zona (O.M.I.).....				
Categoria intervento ⁵ (vedi tabella d) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4				
Destinazione Immobile (O.M.I.) ⁶			Residenziale <input type="checkbox"/>	
			Commerciale <input type="checkbox"/>	
			Terziario <input type="checkbox"/>	
			Produttivo <input type="checkbox"/>	
1	2	3	4	5
VVA =	Valore Mercato O.M.I. Min	SC (Superficie convenzionale dopo l'intervento)		VVA (2X3)
	€/ mq	mq.....		€.....
VVP =	Valore Mercato O.M.I. Min	SC (Superficie convenzionale prima dell'intervento)	CR (tabella b)	VVP (2X3X4)
	€/ mq.....	mq.....	€.....
			VVA - VVP =	
			€.....	
IV = (VVA-VVP) x 0,45 =			€..... X 0,45	
			€.....	

Tabella b) Te = tipologie edilizie per la residenza corrispondenti a:

tipologia	Coef.
Ville con oltre 10 vani utili	1,10
Abitazioni monofamiliari, bifamiliari, case a schiera in genere, immobili ricadenti in centro storico	1,00
Piccolo condominio (fino a 6 appartamenti), case singole ubicate in corti interne, case coloniche, abitazioni rurali	0,80
Grande condominio (oltre 6 appartamenti)	0,70

Per gli immobili a destinazione non residenziale il coefficiente da applicare è 1,00

Tabella c) Zu = Zone di ubicazione, corrispondente a:

vincolo	Coef.
Aree vincolate ex L. 1497/1939	1,20
Aree vincolate ex L. 431/1985 (aree boscate, di rispetto dei corsi d'acqua, poste a quota superiore ai 1200 m.s.l.m., ecc)	1,00

Tabella d) CR = Coefficiente di Rettifica del valore precedente

n.	Categoria intervento	CR
1	Nuova Edificazione/Ampliamento/Ristrutturazione Urbanistica	0,80
2	Sostituzione Edilizia	0,85
3	Ristrutturazione Edilizia e realizzazione di addizioni funzionali e pertinenze entro il 20% del volume dell'edificio principale	0,90
4	Restauro e Risanamento Conservativo	0,95

⁵ Barrare la casella corrispondente alla categoria di intervento.

⁶ Eventuali altre particolari destinazioni saranno assimilate ad una di quelle sopra previste.